

DELIBERA IN STRALCIO



CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

Sessione Ordinaria
Seduta del 26 novembre 2020

ATTO N. 811

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del "Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato".

IL PRESIDENTE pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull'area riservata del sito dell'Autorità d'Ambito accessibile con password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di approvazione del Piano d'Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano d'Ambito stesso;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 574 in data 27/05/2016 la Conferenza dell'Autorità d'Ambito ha provveduto all'approvazione dell'aggiornamento della "Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito, i Gestori del servizio idrico integrato – A.M.C. S.p.A., A.M.V. S.p.A., ATENA S.p.A., COMUNI RIUNITI S.r.l., CORDAR BIELLA S.p.A., CORDAR VALSESIA S.p.A. e S.I.I. S.p.A. - ed il coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l.”;

RILEVATO che il testo della Convenzione tipo allegata alla Deliberazione 574/2016 prevede all'art. 29 "Allegati" comma 1 punto 11 il Regolamento d'utenza;

DATO ATTO che la Convenzione così come approvata è stata sottoscritta da tutti i gestori operanti sul territorio di Ato2 nonché dal coordinatore Ato2acque Scarl (ora Acquedueo scarl)

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 613 del 16 marzo 2017 si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del "Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" integrando e modificando alcuni contenuti dello stesso, per effetto di:

- accordo per la determinazione degli oneri istruttori dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2016, per gli scarichi di acque reflue industriali
- migliore rispondenza di pochi limitati argomenti del Regolamento ai disposti della Deliberazione 218/2016/R/idr dell'AEEGSI sulla misura
- disposizione di maggior tutela dell'utenza con riferimento al sostegno, attraverso contribuzione pubblica, dei costi di allacciamento dei servizi di acquedotto e fognatura e ai casi di necessità di riparazioni e sostituzioni delle apparecchiature di misura dei volumi/contatori

dalla data di approvazione dell'ultimo aggiornamento della Regolamento d'Utenza avvenuta con Atto n. 581 in data 21 luglio 2016 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 794 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto "indirizzi generali in materia di determinazione delle spese da addebitare all'utenza per la nuova disciplina della morosità" sono stati approvati, a seguito del percorso partecipativo con i Gestori, gli indirizzi generali in materia di spese da addebitare dell'utenza, nonché le seguenti tabelle riepilogative del prezzario con l'indicazione anche dei nuovi costi sulla morosità così come introdotti dal REMSI, che costituiscono allegati del Regolamento d'Utenza oggetto di approvazione;

CONSIDERATO che successivamente all'ultima approvazione del Regolamento d'Utenza, è emersa la necessità di integrare e modificare alcuni contenuti dello stesso, per effetto:

- delle nuove disposizioni ARERA modificate ed integrate nella Carta del Servizio;
- della Deliberazione ARERA 311/2019/R/IDR e s.m.i. "REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (REMSI)" che costituisce allegato del Regolamento d'Utenza oggetto di approvazione;
- della Deliberazione di questa Autorità d'Ambito sopra richiamata n. 794 del 05/08/2020 avente ad oggetto "indirizzi generali in materia di determinazione delle spese da addebitare all'utenza per la nuova disciplina della morosità", con le relative tabelle riepilogative del prezzario con indicazione anche dei costi di morosità previsti dal REMSI, che costituiscono allegati del Regolamento d'Utenza oggetto di approvazione;

- delle penalizzazioni da prevedere per le utenze reflue industriali nei casi di superamento dei valori di qualità del refluo previsti contrattualmente con il Gestore, che sono state coordinate e aggiornate, a seguito di un parere legale di ANEA (Associazione degli Enti di Governo d' Ambito per l'Idrico e i Rifiuti), con quanto previsto al Titolo 4 del TICS, dove all'art. 22, è individuata la "Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione delle utenze reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura", che costituiscono allegato specifico del Regolamento d'Utenza oggetto di approvazione;
- dell'attualizzazione del valore della Quota Fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia in 40,00 €/anno per utenza, in linea con la Quota Fissa applicata alle utenze industriali di cui al Titolo 4 del TICS in caso di 0 analisi e definita con Deliberazione di questa Autorità n. 696/2018;

DATO ATTO che l'Esecutivo di questa Autorità d'Ambito nella sua riunione del 17 novembre 2020 ha espresso parere favorevole in ordine alla presente Deliberazione;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione;

OMISSIS

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di approvare l'allegato documento sub B) avente ad oggetto: "Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" che costituisce aggiornamento dell'allegato alla Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito, i Gestori del servizio idrico integrato ed il Coordinatore ACQUEDUEO S.C.A.R.L.;
- 3) di dare mandato al Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 2 di procedere alla sottoscrizione, con il Coordinatore Acquedueo S.c.a.r.l. ed i Gestori, del presente atto di approvazione del Regolamento d'Utenza quale allegato alla Convenzione di gestione;
- 4) di disporre, a cura degli uffici di Presidenza, l'invio della presente Deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai Gestori dell'Autorità d'Ambito n. 2 e al Coordinatore delle gestioni ACQUEDUEO S.C.A.R.L., alle Associazioni dei Consumatori membri della "Cabina di regia e di consultazione del servizio idrico integrato dell'A.ATO n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese tra A.ATO – Associazioni dei Consumatori – Gestori", a tutti gli Enti Locali convenzionati appartenenti all'Autorità d'Ambito, nonché alla pubblicazione della medesima Deliberazione e del testo aggiornato della Carta del Servizio sul sito internet www.ato2piemonte.it.

OMISSIS



Autorità d'Ambito n. 2
"Biellesse, Vercellese, Casalese"

REGOLAMENTO D'UTENZA
PER L'EROGAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Novembre 2020

INDICE

Titolo I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Definizioni
Titolo II	SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4	Distribuzione dell'acqua potabile
Art. 5	Qualità delle acque potabili distribuite
Art. 6	Erogazione dell'acqua potabile
Art. 7	Uso dell'acqua potabile
Art. 8	Divieto di rivendita
Art. 9	Opere di derivazione
Capo II	OBBLIGHI PER GLI UTENTI
Art. 10	Obblighi generali
Art. 11	Apparecchiature di misura
Art. 12	Interruzione dell'erogazione
Capo III	TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA
Art. 13	Tipologie di fornitura
Art. 14	Variazioni delle dotazioni
Art. 15	Consorzi di Utenti
Art. 16	Bocche antincendio
Art. 17	Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato
Art. 18	Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi
Capo IV	ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO
Art. 19	Allacciamento all'acquedotto
Capo V	CONTRATTO DI UTENZA
Art. 20	Corrispettivo di utenza
Art. 21	Modalità di accesso alla fornitura
Art. 22	Decorrenza della fornitura
Art. 23	Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

Capo VI NORME TECNICHE

- Art. 24** Condizioni tecniche per gli allacciamenti
- Art. 25** Impianti idrici e serbatoi
- Art. 26** Impianti a cura dell'Utente
- Art. 27** Prevenzione degli inquinamenti
- Art. 28** Sospensioni dell'erogazione

Capo VII VOLTURE, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

- Art. 29** Modalità di voltura
- Art. 30** Riattivazioni
- Art. 31** Disdette

Titolo III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Capo I DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 32** Classificazione degli scarichi
- Art. 33** Obbligatorietà dell'allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria
- Art. 34** Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria
- Art. 35** Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili
- Art. 36** Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 37** Controllo, sorveglianza e ispezione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria
- Art. 38** Diritto di passaggio attraversamento proprietà private
- Art. 39** Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati
- Art. 40** Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

Capo II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

- Art. 41** Scarichi di acque reflue civili - domestiche e assimilate alle civili – domestiche
- Art. 42** Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico

Capo III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

- Art. 43** Condizioni di ammissibilità
- Art. 44** Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria
- Art. 45** Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali
- Art. 46** Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- Art. 47** Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- Art. 48** Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Art. 49	Scarichi di acque reflue industriali tenuti al rispetto di valori limite più restrittivi di quelli della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Art. 50	Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Art. 51	Esecuzione dei controlli di qualità e quantità sugli scarichi di acque reflue industriali
Art. 52	Modalità di esecuzione delle ispezioni
Art. 53	Prelievo di campioni
Art. 54	Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue industriali
Art. 55	Inizio e durata del contratto per lo scarico di acque reflue industriali
Art. 56	Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi
 Capo IV	 DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Art. 57	Tipologie dei rifiuti conferibili
 Capo V	 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE
Art. 58	Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
 Capo VI	 CONTRATTO DI UTENZA
Art. 59	Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue
Art. 60	Inizio e durata del contratto
 Titolo IV	 TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 Capo I	 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 61	Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato
Art. 62	Tariffe del Servizio Idrico Integrato
Art. 63	Norma fiscale
 Capo II	 TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 64	Tariffe per gli scarichi delle acque reflue
Art. 65	Parametri tariffari
Art. 66	Modalità e termini di pagamento della tariffa
Art. 67	Spese di rilascio del parere tecnico
Art. 68	Deposito cauzionale

Titolo V MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- Art. 69 Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione**
- Art. 70 Invio delle fatture**
- Art. 71 Casi particolari**

Titolo VI PAGAMENTI

- Art. 72 Modalità di pagamento**
- Art. 73 Verifica contatore**

Titolo VII PENALITÀ E SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI

- Art. 74 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali**
- Art. 75 Scarichi vietati**
- Art. 76 Conferimenti vietati**

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 77 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione**
- Art. 78 Disposizioni varie**
- Art. 79 Documenti allegati**

REGOLAMENTO D'UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Premesse

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, dal D.Lgs n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ed è allegato alla Convenzione stipulata tra l'Autorità d'Ambito ed i Gestori del s.i.i., redatta in base alla convenzione tipo - predisposta in conformità alle deliberazioni ARERA n. 656/2015 (Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato) e n. 580/2019 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio – MTI-3), quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Regolamento e i suoi allegati sono adottati ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Conferenza ATO2 n. 794 del 05/08/2020 avente ad oggetto "Indirizzi generali in materia di determinazione delle spese da addebitare all'utenza per la nuova disciplina della morosità".
3. Il completamento del sistema normativo in materia di acque destinate al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento, ad opera della Regione Piemonte e delle altre Autorità a cui i disposti di legge di cui al precedente comma fanno riferimento, potrà comportare il riesame e l'adeguamento della disciplina contenuta nel presente regolamento. Il presente regolamento disciplina l'uso delle reti acquedottistiche, delle fognature comunali e dei collettori fognari nonché degli impianti di depurazione gestiti dai Gestori del servizio idrico integrato, operanti nel territorio dell'A.T.O. n° 2, nel prosieguo individuati con la dizione "Gestori" o "Gestore".

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) La disciplina e l'uso della pubblica rete acquedottistica e degli allacciamenti da essa derivati nel territorio dell'A.T.O. n° 2. È esclusa dal presente regolamento la

disciplina delle derivazioni da acque superficiali e sotterranee normate dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R.

- b) La disciplina e l'uso della pubblica fognatura e gli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dell'A.T.O. n° 2, nonché le modalità del conferimento ai depuratori comunali di rifiuti tramite autobotti. È esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali.

Art. 3 Definizioni

- **Accettazione del preventivo:** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **Acquedotto:** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **Acque di lavaggio:** le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- **Acque di prima pioggia:** quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.
- **Acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- **ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Allacciamento idrico:** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **Allacciamento fognario:** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- **ATO (Ambito Territoriale Ottimale):** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Autorità d'Ambito;
- **Atti autorizzativi:** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

- **Attivazione della fornitura:** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **Autolettura:** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Bolletta o documento di fatturazione:** è il documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- **Bonus sociale idrico:** è il bonus idrico introdotto da ARERA – in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 – con Deliberazione 897/2017/R/idr e aggiornato con Deliberazione 3/2020/R/idr;
- **CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali:** è la Cassa Conguaglio per i servizi energetici e ambientali;
- **Cessazione:** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Codice di rintracciabilità:** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Consumi effettivi:** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- **Consumi fatturati:** sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
- **Consumi stimati:** sono i consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate per il periodo di fatturazione;
- **Contratto:** è il contratto di fornitura/utenza del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- **Convenzione:** redatta in base alla convenzione tipo, predisposta in conformità alle deliberazioni AEEGSI n. 656/2015 (Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato) e n. 664/2015 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio - MTI - 2);
- **Dati di misura:** sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- **Dati di qualità:** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai Gestori all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e all'Ente di governo dell'ambito;
- **Deposito cauzionale:** è una somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia, che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto. Esso è definito dal Gestore nel rispetto delle deliberazioni AEEGSI vigenti;
- **Depurazione:** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **Disagio economico sociale:** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i. e all'articolo 3, comma 9 e 9bis del decreto legge 185/08;

- **Disattivazione della fornitura:** nel caso di morosità dell'utente finale è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **Disciplinare:** è il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte dei Gestori nell'ATO;
- **D.Lgs. 2.2.2001, n. 31:** è il Decreto Legislativo emanato ai fini dell'“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario);
- **D.P.C.M. 4.3.1996:** è il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62);
- **Ente di governo dell'ambito:** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 comma 1 del D.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **Evento meteorico:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
- **Fascia agevolata:** come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- **Fognatura:** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro;
- **Fognatura separata:** è la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **Forza maggiore:** con forza maggiore si intende ogni circostanza straordinaria ed imprevedibile al momento della stipula del contratto, che impedisce la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione del gestore diretta ad eliminarlo e la soddisfazione agli impegni presi con l'utente. Equiparabile a forza maggiore sono: catastrofi naturali, crisi idrica, guerra, attentati, ribellioni, incendio e altri gravi accadimenti di natura non prevedibile non dipesi da azioni od omissioni dirette od indirette del gestore e fuori dalla portata del controllo dello stesso;
- **Gestore:** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Gestore obbligato:** è il gestore che in virtù di un provvedimento dell'ARERA o sulla base di un impegno assunto volontariamente, è obbligato a partecipare alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione;

- **Gruppo di misura o misuratore del SII:** è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura. Esso è installato in corrispondenza del punto di consegna;
- **Immissione in fognatura:** E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, munito di un chiusino ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura;
- **Indennizzo automatico:** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti quanto previsto dalle Regolazioni RQSII o REMSI secondo le modalità in esse definite;
- **Lavoro semplice:** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **Lavoro complesso:** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **Lettura:** è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **Livello di pressione:** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **Misura di utenza:** è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
- **Misuratore/contatore:** è il dispositivo fornito dal Gestore atto alla misura dei volumi consegnati all'utente finale;
- **Misuratore accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Misuratore non accessibile:** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **Misuratore parzialmente accessibile:** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

- **Misuratore non funzionante:** un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
- **Misure:** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
- **Morosità dell’utente finale (o morosità):** è l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall’utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **Perdita occulta:** è la fuoriuscita di acqua potabile prodottasi a valle del contatore dell’utenza considerata, per un fatto accidentale, fortuito o involontario. La rottura deve riguardare parti in ogni caso non in vista e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente;
- **Portata:** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
- **Punto di consegna dell’acquedotto:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi. Per allacciamenti preesistenti e contatori all’interno della proprietà privata, il punto di consegna diventa il confine;
- **Punto di scarico della fognatura:** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;
- **Quantitativo essenziale di acqua:** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **REMSI:** è l’Allegato A alla Deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, nonché allegato 7 al presente Regolamento d’Utenza;
- **Riattivazione della fornitura:** è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **RQSII:** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA;
- **RQTI:** è il Testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Servizio Conciliazione:** è l’organismo istituito dall’ARERA, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA, approvato con Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **Scarichi esistenti:** sono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- **Servizio è il Servizio Idrico Integrato (SII):** ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli ed i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
- **Sospensione del servizio:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- **Sotto-tipologia d'uso** è riferita ai seguenti usi:
 - I. in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale;
 - ✓ uso domestico non residente;
 - II. in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;
- **Subentro:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **Superficie scolante:** l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi;
- **TIBSI:** è il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
- **TICO:** è il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA;
- **TICSI:** è il Testo Integrato corrispettivi servizi idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;

- **TIMSII:** è il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale;
- **Tipologie d'uso o categorie d'uso:** sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSII) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSII);
- **TIUC:** è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile), di cui alla regolamentazione dell'ARERA;
- **Utente diretto:** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
- **Utente finale:** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **Utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **Utente finale non disalimentabile:** è l'utente finale di cui all'art. 2 del REMSI, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
- **Utenti indiretti:** sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- **Utenza condominiale:** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico;
- **Voltura:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Titolo II

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Distribuzione dell'acqua potabile

1. Il Gestore distribuisce normalmente acqua potabile a varie categorie di Clienti privati e pubblici di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate dal presente Regolamento.

Art. 5 Qualità delle acque potabili distribuite

1. La qualità dell'acqua potabile distribuita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
3. Il Gestore non è perciò responsabile dell'impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell'acqua.
4. Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di trattamento a salvaguardia del processo produttivo.

Art. 6 Erogazione dell'acqua potabile

1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal C.C. agli artt. 1559 e seguenti.
2. L'acqua potabile è erogata nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurato con apposito contatore.
3. L'acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa specifica autorizzazione del Gestore, l'utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato, tramite impianti fissi, dotati di apposito contatore.
4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso di forza maggiore.
5. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna. Il Gestore ha facoltà di far inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 7 Uso dell'acqua potabile

1. L'acqua potabile è usata direttamente dall'Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
2. Nel caso di variazioni d'uso dell'acqua da parte dell'Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito, l'utente dovrà richiedere la variazione contrattuale al Gestore, il quale assentirà o meno tale variazione; in caso di assenso si provvederà alla eventuale stipula del relativo nuovo contratto.
3. Nel caso in cui la richiesta di variazione di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d'uso intervenute e senza che ciò comporti variazione contrattuale, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata, comprovata oggettivamente, ovvero dall'inizio del contratto di fornitura.
4. L'Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.

Art. 8 Divieto di rivendita

1. Agli Utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l'immediata risoluzione del contratto di utenza per colpa dell'Utente.
2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all'uopo individuato dal Gestore.
3. Gli scambi tra Gestori del s.i.i. non rientrano nell'applicazione del presente articolo.
4. Le unità distributive variamente denominate (fontanelle, case dell'acqua, chioschi dell'acqua ecc.) che comprendono un trattamento e/o affinamento dell'acqua, quale osmotizzazione, addizionamento di CO₂, raffreddamento ecc., non sono da considerare come vendita di acqua.

Art. 9 Opere di derivazione

1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituite di norma dalle seguenti parti principali:
 - presa dalla tubazione stradale di norma dotata di valvola di intercettazione;
 - tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
 - misuratore di volumi / contatore;
2. Per gli allacciamenti di nuova realizzazione, il misuratore di volumi deve essere collocato, ove possibile e salvo quanto previsto dal successivo comma 3, al punto di consegna, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni.
3. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, è facoltà del Gestore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, installare il misuratore di volumi all'interno della proprietà privata dell'Utente, previo accordo con quest'ultimo.

4. Il misuratore di volumi, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, deve essere protetto in una nicchia e/o pozzetto, la cui realizzazione è a carico dell'Utente, di dimensioni adeguate concordate con il Gestore.
Sono inoltre a carico dell'Utente:
 - valvola di intercettazione di monte;
 - regolatore di pressione (quando necessario);
 - una dima (fornita dal Gestore);
 - dispositivo antiriflusso (quando necessario, può essere integrato in una delle due valvole di intercettazione);
 - valvola di intercettazione di valle.
 Il contatore sarà fornito e posato dal Gestore all'attivazione della fornitura, previa rimozione della dima.
5. Le opere di derivazione dalla tubazione stradale, fino al punto di consegna dove origina l'impianto dell'Utente, e il contatore sono nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni, e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Legge.
6. Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui al comma precedenti o sussista una effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all'Utente.
7. E' di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà dell'Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna, e gli accessori di cui al precedente comma 4 escluso il contatore.
8. E' compito del Gestore stabilire il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del Gestore.

Capo II

OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 10 Obblighi generali

1. L'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari, stabiliti sulla base delle articolazioni approvate dall'Autorità d'Ambito, applicati ai volumi risultanti dai contatori.
2. L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l'impianto e la derivazione, nel tratto che insiste a valle del punto di consegna. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare l'Utente deve attuare gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo e di

inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni sono a carico dell'Utente.

3. La fornitura e la posa del contatore è a carico del Gestore; esso sarà posato al punto di consegna in apposita nicchia e/o pozzetto, messo a disposizione dall'Utente, posto in luogo concordato con il Gestore. La posizione della nicchia e/o pozzetto dovrà essere approvata dal Gestore. Qualora il punto di consegna sia ubicato su suolo pubblico, il pozzetto potrà essere fornito e posato dal Gestore con addebito all'Utente nei costi di allacciamento.
4. Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, ancora sprovviste di contatore, il Gestore dovrà procedere all'installazione dei contatori, posizionando eventualmente i medesimi, anche all'interno della proprietà privata.
5. Tutte le utenze, sia pubbliche che private dovranno essere dotate, fatto salvo i casi contemplati nel precedente comma 4, di apposito contatore per l'accertamento e monitoraggio dei consumi.
6. E' a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti dell'allacciamento collocati a monte del punto di consegna. E' a carico dell'Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allacciamento collocati a valle del punto di consegna.
7. Relativamente alla fattispecie contemplata dall'Art. 5 comma 3 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, l'Utente è tenuto ad allacciarsi all'acquedotto pubblico qualora questo sia esistente ed il Gestore reputi l'allacciamento tecnicamente ed economicamente eseguibile.

Art. 11 Apparecchiature di misura

1. L'Utente è consegnatario e custode del misuratore di volumi / contatore e di tutti gli accessori (compresi i sigilli / piombi), posti nella nicchia e/o pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
2. La manomissione intenzionale del misuratore di volumi / contatore o dei sigilli / piombi, che dovrà essere accertata dal personale del Gestore incaricato del controllo, e/o qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, comportano la sospensione immediata dell'erogazione secondo le vigenti normative, il recesso dal contratto di utenza e l'azione giudiziaria contro l'Utente.
3. L'Utente a conoscenza della presenza di guasti e/o di malfunzionamenti del misuratore di volumi / contatore, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni delle apparecchiature sono a carico del Gestore, così come eventuali modifiche alla nicchia conseguenti alla riparazione o sostituzione, esclusi i casi in cui il guasto sia stato cagionato con dolo e/o per incuria dell'Utente; in tal caso il costo sarà addebitato all'Utente.
4. L'Utente dovrà inoltre, comunicare immediatamente al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata nell'erogazione del servizio.

Art. 12 Interruzione dell'erogazione

1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l'Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.
2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nella Carta del Servizio, l'Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell'erogazione derivante da necessità urgente di esecuzione di lavori sugli impianti, da cause tecniche non imputabili a colpa del Gestore o da qualsivoglia causa di forza maggiore.

Capo III

TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA

Art. 13 Tipologie di fornitura

1. Le tipologie di fornitura sono ad uso privato e ad uso pubblico, permanente e provvisorio.
2. Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:
 - **uso civile domestico:** acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 50 l/ab/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno);
 - **uso artigianale-commerciale:** relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello industriale;
 - **usi industriali;**
 - **uso agricolo-zootecnico:** acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
 - **uso provvisorio:** acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all'art. 6 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l'Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.
 - **uso antincendio:** acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell'erogazione all'Utenza.
3. Per forniture ad **uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile**, ovvero **uso civile non domestico**, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dall'Autorità d'Ambito, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili.
4. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi e alle consuetudini.

5. Per le Utenze che hanno carattere particolare e che non possono essere assimilate ai precedenti casi, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previa verifica da parte del Gestore dell'effettiva disponibilità.

Art. 14 Variazioni delle dotazioni

1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all'art. 13 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell'Utente interessato.
2. Nel caso in cui i consumi rilevati al contatore dell'Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il Gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.

Art. 15 Consorzi di Utenti

1. Nel caso di consorzi di Utenti, che dovranno avere la medesima tipologia di fornitura, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all'art. 13, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze consorziate. Quanto sopra si applica anche alle utenze condominiali.

Art. 16 Bocche antincendio

1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi e/o per le prove di collaudo, pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza. Entro 24 ore, l'Utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura, se esistente. In caso di inottemperanza, all'Utente sarà applicata una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, salvo le ulteriori spese per il maggior danno accertato dal Gestore.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione.
3. La distribuzione sulla rete acquedottistica pubblica degli idranti stradali utilizzabili anche come bocche antincendio non ricade nelle competenze del Gestore, fermo restando il rilascio di un parere tecnico vincolante da parte del Gestore medesimo.
4. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con oneri a carico dell'Utente pubblico o privato, sulla base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale. Il progetto dell'impianto interno alla proprietà pubblica o privata è redatto a cura, onere e responsabilità dell'Utente e può, qualora necessario, prevedere una vasca di accumulo specifica opportunamente dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini di pressione e portata della rete di acquedotto pubblico.

Di tali informazioni l'Utente deve tenere conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno alla proprietà.

5. Per l'uso antincendio, l'Utente pubblico o privato è di norma tenuto al pagamento di una quota fissa e degli eventuali consumi registrati al contatore.
6. Per installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l'Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell'installazione e della fornitura.

Art. 17 Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato

1. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno.
2. Ogni Utente titolare di concessione demaniale di derivazione da pozzo ad uso produttivo, soggetto ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, che scarichi in pubblica fognatura, deve essere dotato di misuratore dei volumi di scarico o, in subordine, di idoneo misuratore dei volumi di acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto misuratore ed eventualmente installarne uno proprio, previo accordo tra le parti.
3. In caso di inosservanza, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile e/o l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell'Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Gestore per l'interruzione e per l'eventuale successiva riattivazione dell'utenza, sono a carico dell'Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.
4. Per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall'utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, fatto salvo quanto indicato al comma 1, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 mc all'anno a persona.

Art. 18 Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi

1. L'Utente ha la facoltà di dotare a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, per garantirsi contro eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua. La riserva d'acqua dovrà essere ubicata a valle del contatore, l'Utente è

responsabile dell'installazione e manutenzione dei manufatti e del rispetto delle norme sanitarie in merito.

2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello mediamente necessario per una erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell'Utente.
3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.
5. E' ammesso l'utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono essere idraulicamente disconnessi dalla presa.
6. I serbatoi di stoccaggio sono dotazioni indispensabili per quelle attività artigianali, commerciali e industriali che non possono funzionare in mancanza anche solo temporanea di acqua potabile. Tali utenze, qualora ne siano sprovviste, non si possono rivalere sul Gestore per eventuali danni dovuti a temporanea interruzione dell'erogazione idrica dovuta a causa di forza maggiore e/o lavori di manutenzione programmata.

Capo IV

ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Art. 19 Allacciamento all'acquedotto

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Carta del Servizio, la domanda di allacciamento, redatta su modello fornito dal Gestore, contiene fra l'altro le modalità di pagamento del contributo sui costi di allacciamento, che può anche prevedere, nei casi stabiliti dal Gestore, il pagamento rateale.
2. Per le utenze civili - domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello "Schema dei contributi sui costi di allacciamento all'acquedotto" di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
3. Trattandosi di un contributo dell'Utenza a sostegno della spesa per l'esecuzione dell'allacciamento, qualora il costo effettivo a consuntivo relativo alla realizzazione del medesimo sia inferiore al preventivo di cui al comma precedente, il Gestore ridetermina il contributo dell'utenza sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
4. I lavori relativi alle opere di allacciamento, compreso il montaggio delle apparecchiature di misura e regolazione, sono effettuati direttamente dal Gestore, previo pagamento da parte dell'Utente del contributo sul costo di allacciamento o della prima rata del medesimo nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale.

Capo V

CONTRATTO DI UTENZA

Art. 20 Corrispettivo di utenza

1. Per avere diritto alla fornitura l'Utente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di utenza, documento che impegna il Gestore alla fornitura del Servizio; ad ogni contratto corrisponde di norma l'installazione di un solo contatore. All'atto della stipula, l'Utente potrà ottenere una copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio.

Art. 21 Modalità di accesso alla fornitura

1. L'uso dell'acqua potabile può essere fornito a chiunque sia in possesso legittimamente degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
2. I costi contrattuali sono definiti nell'allegato 2 del presente Regolamento. Le spese a carico dell'Utente per la stipula del contratto di fornitura sono stabilite in € 60,00, oltre I.V.A., escluso il deposito cauzionale e le spese per eventuali bolli. Il deposito cauzionale, somma fruttifera vincolata fino alla fine del contratto, verrà computato nella liquidazione di chiusura o voltura del contratto.
3. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni indicate nel comma precedente, il deposito cauzionale sarà stabilito in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 50 mc. L'eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore. Per tali erogazioni, la relativa quota fissa ed il prezzo dell'acqua saranno quelli previsti dalla tariffa in vigore, così pure varranno tutte le prescrizioni del presente Regolamento. Per le erogazioni a carattere provvisorio di durata inferiore al mese il Gestore procede a regolamentare la fornitura e la relativa fatturazione in maniera autonoma.
4. Il contratto di utenza consente l'attivazione della fornitura; la stipula del contratto può essere contestuale all'allacciamento, ovvero disgiunta, se richiesto dall'Utente.
5. Le richieste di attivazione della fornitura sono firmate dall'interessato o suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di utenza è stipulato dall'Amministratore del condominio o dal Legale rappresentante del Consorzio d'Utenza o della Società. Le richieste dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione, ferma restando la facoltà per l'interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di utenza saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva per anno (n/anno) su supporto informatico e/o cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
7. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all'Utente.

8. Quando con la domanda di fornitura si chiedi lo sdoppiamento dell'utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture invase prima dell'attivazione della fornitura.
9. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all'Utente.

Art. 22 Decorrenza della fornitura

1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La disdetta del contratto di utenza deve avvenire in base alle prescrizioni indicate al successivo art. 31.
2. L'Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a corrispondere al Gestore l'onere tariffario per il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione del contratto di utenza.
3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza. Il presente comma non è applicabile alle utenze domestiche.

Art. 23 Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

1. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche reti di acquedotto, è fatto sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete e dell'impianto.
2. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata, sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Capo VI

NORME TECNICHE

Art. 24 Condizioni tecniche per gli allacciamenti

1. Gli allacciamenti idrici potranno essere assentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere assentiti soltanto per gruppi di utenze tramite un'idonea rete di distribuzione in capo al Gestore fino al punto di consegna.

2. È facoltà del Gestore far disporre un'unica opera di allacciamento che serva un gruppo di Utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguardi l'utenza.
3. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente Servizio.

Art. 25 Impianti idrici e serbatoi

1. In caso di presenza di serbatoi l'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antiriflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio.
Tale dispositivo è a carico dell'Utente e può essere costituito alternativamente da:
 - valvola unidirezionale;
 - disconnettore idraulico;
 - vasca di disconnessione.
 Il tipo di dispositivo è stabilito dal Gestore.
2. Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la presenza dei serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti dovranno adeguare gli stessi, pena la sospensione immediata della fornitura.
3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Art. 26 Impianti a cura dell'Utente

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell'Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.
3. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l'Utente, né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.
4. L'Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione sia degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del Gestore.

Art. 27 Prevenzione degli inquinamenti

1. Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese alla installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa Imhoff, depuratori, ecc.

2. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e reflussi.
3. L'Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Il personale del Gestore dovrà segnalare qualunque situazione che possa arrecare danno alla potabilità delle acque.

Art. 28 Sospensioni dell'erogazione

1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli, comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEGSI n. 87/2013, senza pregiudizio del rimborso per eventuali danni cagionati al Gestore o a terzi.

Capo VII

VOLTURE, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art. 29 Modalità di voltura

1. Le domande di voltura dovranno essere indirizzate al Gestore secondo le modalità previste dall'art. 5.1 della Carta del Servizio, capoverso "Voluta della fornitura".
2. Per poter accedere alla firma del contratto, l'Utente subentrante dovrà:
 - presentare tutta la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti Servizi del Gestore;
 - provvedere al pagamento delle spese previste, determinate in € 30,00 oltre I.V.A., come indicato nell'allegato 2 del presente Regolamento, oltre al deposito cauzionale e comprensive della revisione da parte del Gestore delle opere e delle apparecchiature dell'allacciamento esistente.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di decesso dell'intestatario del contratto, la richiesta di voltura dovrà essere inoltrata al Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 5.1, capoverso "Voltura a titolo gratuito", della Carta del Servizio.

Art. 30 Riattivazioni

1. Le richieste di riattivazione, ovvero di subentro, dovranno essere inoltrate al Gestore secondo quanto previsto dall'art 5.1 capoverso "Riattivazione e subentro nella fornitura" della Carta del Servizio.
2. Per poter accedere alla firma del contratto, l'Utente subentrante dovrà:

- presentare tutta la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti Servizi del Gestore;
 - provvedere al pagamento delle spese previste, determinate in € 60,00 oltre I.V.A., come indicato nell'allegato 2 del Presente Regolamento, oltre al deposito cauzionale, ove previsto.
3. Nel caso in cui l'utenza fosse stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, il medesimo Utente sarà obbligato alla stipula di un nuovo contratto di utenza.
 4. Il Gestore si riserva il diritto di esperire i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsivoglia riattivazione.
 5. Nei casi in cui l'utenza fosse stata temporaneamente limitata/sospesa/disattivata per mancato pagamento, l'Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 100,00 oltre I.V.A., nonché all'eventuale adeguamento o escussione del deposito cauzionale, ove dovuto, come indicato nell'allegato 3 del presente Regolamento.
 6. La riattivazione sarà eseguita conformemente a quanto stabilito dall'art. 5.1 capoverso "Riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità" della Carta del Servizio e a quanto stabilito dalla Regolazione ARERA REMSI, di cui all'allegato 7 del presente Regolamento.
 7. Il deposito cauzionale versato dall'Utente, ove dovuto, è fruttifero e verrà restituito all'Utente dopo la cessazione del contratto. Esso è definito dal Gestore secondo quanto previsto dalla Delibera 86/2013/R/idr e s.m.i.

Art. 31 Disdette

1. Nel caso di cessazione di un'utenza, è fatto obbligo all'intestatario:
 - di presentare domanda di disdetta, secondo quanto previsto dall'art. 5.1 della Carta del Servizio;
 - di pagare tutte le bollette eventualmente inevase;
 - di comunicare l'ultima lettura dell'apparecchiatura di misura;
 - di concordare un appuntamento per il sigillo del contatore;
 - di indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultima bolletta.
2. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
3. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell'immobile di cui la concessione sia di pertinenza.

Titolo III

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Capo I

DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 32 Classificazione degli scarichi

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue domestiche e assimilabili, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali.

Art. 33 Obbligatorietà dell'allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal punto all'interno della proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
2. In caso di inerzia o inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al precedente comma, il Gestore potrà richiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza e contestuale revoca di eventuali autorizzazioni allo scarico in acque superficiali.
3. L'Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Il Gestore si esprimerà dopo aver sentito l'Autorità d'Ambito e il Comune interessato.
4. Al momento dell'allacciamento, previo benestare del Gestore, possono essere disattivate le fosse biologiche o gli analoghi manufatti intercettanti gli scarichi delle acque reflue domestiche prima della loro immissione nella pubblica rete fognaria a condizione che la stesa sia dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.

Art. 34 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

1. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.
2. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale del richiedente;
 - indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
 - dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento, destinazione delle acque meteoriche;
 - ogni documento previsto dalla legislazione vigente.
3. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:
 - a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche;
 - c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
 - d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà.
 - e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento pari a € 120,00 oltre I.V.A.
 - f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto, del gas o dell'energia elettrica.
4. Alla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria nei tempi e nei modi previsti dalla Carta del Servizio ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
5. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione

infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.

6. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti.
7. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il richiedente il nuovo allaccio dovrà ottenere dal proprietario della fognatura privata la relativa autorizzazione da produrre al Gestore, il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.
8. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all'Autorità d'Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

Art. 35 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili

1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria devono essere eseguiti, previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento e alla normativa vigente.
2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere eseguiti dall'Utente o dal Gestore.
3. Nel ricevere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà, nei tempi e nei modi previsti dalla Carta del Servizio, un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente, il Gestore sottopone all'Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento non potrà superare quello previsto nello "Schema dei costi di allacciamento alla rete fognaria" di cui all'allegato 4 del presente Regolamento.
4. Trattandosi di un contributo dell'Utenza a sostegno della spesa per l'esecuzione dell'allacciamento, qualora il costo effettivo a consuntivo relativo alla realizzazione del medesimo sia inferiore al preventivo di cui al comma precedente, il Gestore ridetermina il contributo dell'utenza sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
5. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.
6. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e

adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo.

7. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.
8. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all'1%.
9. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all'estradosso superiore della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l'allacciamento a quota inferiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità.
10. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione.
11. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui all'allegato 8 "Allaccio tipo per fognatura".
12. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d'igiene e sanità.
13. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.

Art. 36 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto dei Gestori.
2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio degli stessi, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal

Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di € 300,00 a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.

4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall'Autorità d'Ambito e riportati all'allegato 4 al presente Regolamento, oppure direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico" dell'Ente medesimo, qualora in vigore.
5. Ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti necessari all'allacciamento ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore resta a carico del proprietario dell'immobile.
6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.
7. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica dello stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.
10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
11. Il Gestore, nell'ambito di circostanze eccezionali che determinano l'impossibilità di allaccio diretto al collettore, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il Gestore può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento,

previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento di giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

Art. 37 Controllo, sorveglianza e ispezione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
2. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Art. 38 Diritto di passaggio e attraversamento proprietà private

1. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche fognature, è fatto obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete fognaria.
2. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.
3. In virtù del precedente comma il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
4. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
5. Il Gestore si obbliga a ripristinare le superfici asservite nello stato originario ed a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati.
6. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere vegetazione entro la striscia, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
7. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, ecc.).

Art. 39 Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati

1. Gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato,

in base a quanto stabilito dall'art. 1t comma 4 del presente Regolamento, ai fini della determinazione della dovuta tariffa di fognatura e depurazione.

2. La denuncia di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la denuncia.
3. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei volumi di scarico da parte del Gestore avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento. Per gli utenti industriali è applicata la sanzione prevista dall'allegato 5 del presente Regolamento.

Art. 40 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento con scarico in acque superficiali o dispersione nel sottosuolo.
4. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati all'articolo 64 del presente regolamento.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art. 41 Scarichi di acque reflue civili - domestiche e assimilate alle civili – domestiche

1. Sono “scarichi domestici” quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente subordinata all'autodichiarazione da parte dell'Utente circa la natura dello scarico.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i. ed ai sensi della Tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, sono assimilate alle acque

reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3 della L.R. 13/90.

3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizione del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere, a loro cura e carico, alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato.

Art. 42 Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
 - a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
 - b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;
 diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a proseguire e invita a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio stabilito dal Gestore.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.
4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l'ambiente, l'Utente che non è in grado di rispettare i limiti indicati nell'allegato 3 della L.R. 13/90 dovrà presentare istanza di A.U.A. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale.
5. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura, ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla mancata continuità del servizio.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

Art. 43 Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, solo se espressamente autorizzati dall'autorità competente. L'accettazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dall'autorità competente nel rispetto della normativa vigente.
2. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
3. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento.
4. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
5. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo civile - domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo II, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

Art. 44 Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria

1. Analogamente agli insediamenti civili - domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore.
2. L'autorizzazione all'allacciamento è richiesta al Gestore con le modalità del successivo comma 3. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale AUA), deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo le disposizioni del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 59 e quanto previsto dal presente regolamento (vedi art. 46).
3. La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura prevede la trasmissione dei seguenti elaborati:
 - a) Corografia generale della zona (scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 mt dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;

- b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista in fognatura o nel collettore;
- c) profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc...;
- d) particolari costruttivi in scala 1:50 dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura o al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso, all'interno della proprietà;
- e) ricevuta del pagamento a titolo di contributo per spese di istruttoria;
- f) copia del permesso di costruire o copia dell'autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto o del gas o dell'energia elettrica.;
- g) dichiarazione sostitutiva visura C.C.I.A.A. (in caso di società/imprese).

Art. 45 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo civile - domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo.
2. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento terminale, realizzato secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore.
3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.
4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.
5. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.
6. Il Gestore ha facoltà di installare nel pozzetto di campionamento e di mantenere per il tempo che ritiene necessario, un proprio campionatore automatico per il prelievo di campioni di refluo a fini di controllo della qualità dell'acqua scaricata.

Art. 46 Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore è presentata al SUAP territorialmente competente attraverso il portale web della Regione Piemonte.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza (o secondo quanto diversamente indicato nella determina di autorizzazione unica ambientale), invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui al comma 1. La tardiva richiesta di rinnovo potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere all'autorità competente tramite SUAP la motivata sospensione dell'autorizzazione senza che questa decada di diritto.
5. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.
6. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare con congruo anticipo all'autorità competente e al Gestore le variazioni che possono modificare l'autorizzazione (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, modifiche delle linee produttive, ecc.). Secondo il D.P.R. 59/2013 nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il titolare dello scarico può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al titolare di presentare una nuova domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
7. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e

posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.

8. È vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.
9. Il Gestore può richiedere al titolare dello scarico di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso.
10. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore.
11. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anomalo funzionamento dello stesso.
12. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dal contratto di utenza per lo scarico di acque reflue industriali stipulato tra le parti.
14. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui fino all'ottenimento di una nuova autorizzazione.

Art. 47 Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura o il collettore sono ammessi nel rispetto dei limiti fissati dalle Tabelle 3) e 5) dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico, pena l'applicazione di quanto previsto dai dispositivi contrattuali.

Art. 48 Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il titolare dello scarico, sentito il Gestore, potrà avanzare richiesta di deroga ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del suddetto Decreto all'autorità competente tramite SUAP presentando apposita istanza di AUA. Le deroghe

saranno assunte nel provvedimento autorizzativo rilasciato dagli enti preposti oltre che nel contratto stipulato con il Gestore.

2. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. L'adeguamento degli impianti potrà essere oggetto di modifica sostanziale di AUA.
3. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nel contratto di utenza, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio e le penalità previste dallo stesso.
4. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.
5. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Art. 49 Scarichi di acque reflue industriali tenuti al rispetto di valori limite più restrittivi di quelli della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Qualora, sulla base di istruttoria condotta dal Gestore, risulti che determinati scarichi di reflui industriali in rete fognaria possono pregiudicare, per le caratteristiche dell'impianto di depurazione, il rispetto dei limiti allo scarico del sistema medesimo, il titolare è tenuto al rispetto di parametri più restrittivi di quelli di cui al precedente art. 47 nella misura necessaria a garantire i predetti limiti.
2. I parametri più restrittivi sono richiesti dal Gestore al titolare dello scarico, ovvero da esso indicati in sede di conferenza di servizi ove competente, previa acquisizione di parere favorevole dell'Autorità d'Ambito a seguito di presentazione di motivata istanza da parte del Gestore medesimo.

Art. 50 Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

Art. 51 Esecuzione dei controlli di qualità e quantità sugli scarichi di acque reflue industriali

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà.
6. Pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto da contratto, il richiedente ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal Gestore.

Art. 52 Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato.

Art. 53 Prelievo di campioni

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dall'IRSA-CNR in accordo con quanto riportato al punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dell'operatore incaricato al prelievo e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.
5. Il campione opportunamente omogeneizzato, viene suddiviso in due contenitori individuati dalle lettere "X" e "Y", che vengono immediatamente sigillati e contrassegnati da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del Gestore e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo. Il contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y" verrà trattenuto dall'Utente, con relativa copia verbale; quello contrassegnato dalla lettera "X" pure corredato della copia verbale verrà recapitato al laboratorio Analisi del Gestore.
6. L'Utente potrà far analizzare a proprie spese il reflu contenuto nel contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y", inviandolo presso un laboratorio chimico accreditato diverso rispetto al Gestore entro il giorno lavorativo successivo a quello del campionamento e conservandolo in frigorifero a +4°C fino alla consegna al laboratorio.
7. Nel caso di prelievo di campioni conoscitivi (cioè non validi al fine della tariffazione), il Gestore potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia del verbale. Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.
8. Al fine del calcolo della tariffa, fatte salve diverse definizioni contrattuali, verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio del Gestore (o, in casi di indisponibilità, presso laboratorio esterno accreditato, incaricato dal Gestore stesso) e le controanalisi fatte eseguire dagli Utenti presso laboratori ARPA, o altri laboratori accreditati, e, solo in caso di risultati sensibilmente difforni, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

Art. 54 Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue industriali

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'AUA) e l'autorizzazione all'allacciamento sono gli atti propedeutici alla stipula del contratto di utenza.
3. Nell'atto autorizzativo e nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
4. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.
5. Il rilascio del Contratto di Utenza prevede un versamento per le spese di istruttoria.

Art. 55 Inizio e durata del contratto per lo scarico di acque reflue industriali

1. Il Contratto d'Utenza per lo scarico di acque reflue industriali ha decorrenza dalla data di stipula e la scadenza, salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente, si allinea a quella dell'AUA. I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del DRP 59/2013 hanno decorrenza dalla data di stipula e durata di 4 anni.
2. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, il Gestore potrà recedere dal Contratto e richiedere all'Utente una penale pari a quanto fissato sullo stesso.

Art. 56 Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi

1. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema di approvvigionamento privato diverso dal pubblico acquedotto, nell'anno precedente.
2. La denuncia di cui al comma 1 è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Gestore. Il Gestore effettua i controlli su quanto denunciato ai sensi della L.R. 44/00, art. 58 comma 3 lettera b).
3. La mancata denuncia annuale di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre agli oneri tariffari per l'effettiva quantità e qualità di acqua scaricata.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, alle utenze industriali dotate di misuratori di portata delle acque scaricate (in conformità a quanto previsto all'art. 46 commi da 9 a 11 del presente Regolamento), la tariffa di fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all'art. 155 comma 6 del D.Lgs. 152/06.

Capo IV**DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE****Art. 57 Tipologie dei rifiuti conferibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all'accettazione di rifiuti come classificati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore può smaltire presso il proprio

impianto di trattamento all'uopo autorizzato dall'autorità competente, entro il limite della effettiva potenzialità dello stesso, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

2. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi per il trattamento presso gli impianti di depurazione, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti dalla specifica Autorizzazione integrata Ambientale provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Gestore più restrittive.

Capo V

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 58 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.
2. I titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'approvazione del piano, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto.
3. La domanda approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - nome e cognome del richiedente;
 - veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - codice fiscale del richiedente;
 - indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
 - altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.
4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:
 - a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione
 - a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:

- a. L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - b. L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - c. I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
 - d. Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
 - e. Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;
- a.3) Relazione tecnica che illustri:
- f. Le attività svolte nell'insediamento;
 - g. Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - h. La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - i. Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - j. Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - k. La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - l. Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
 - m. Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
 - n. Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
- a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:
- o. Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - p. Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - q. Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - r. Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.
- b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.
 - c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria dell'atto di approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio pari a € 120,00 oltre I.V.A.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere

elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57-14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.
7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorso i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Capo VI

CONTRATTO DI UTENZA

Art. 59 Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l'Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore dell'Utente. In quest'ultimo caso, per le sole utenze aventi scarichi di reflui industriali, per il servizio di fognatura-depurazione industriale sarà sottoscritto un contratto d'utenza tra l'Utente ed il Gestore dell'impianto di depurazione terminale a cui sono convogliati i reflui. I restanti servizi (acquedotto, fognatura e depurazione civile/assimilabile al civile) saranno amministrati dal Gestore del servizio di acquedotto.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di utenza, il quale decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa.

4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 22 comma 3 e 31 comma 3 del presente Regolamento ed in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente.
5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.

Art. 60 Inizio e durata del contratto

1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo di abilitazione all'utilizzazione del recapito, fatto salvo che l'allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente regolamento.
2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze domestiche dal comma precedente, ha durata pari all'autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente).
3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto.
4. L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del contratto di utenza.

Titolo IV

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 61 Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato

Le componenti del prezzo di fornitura del Servizio Idrico Integrato sono:

- metri cubi consumati per il servizio di acquedotto;
- quota fissa di accesso al servizio;
- quota fissa e consumo per il servizio antincendio;
- corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue;
- ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali oggetto del servizio.

Art. 62 Tariffe del Servizio Idrico Integrato

1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 61 del presente Regolamento, costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni fornite dal Gestore.
2. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie tipologie di utenti per i diversi scaglioni di consumo sono approvate dall'Autorità d'Ambito e dall'ARERA.
3. Le variazioni relative alle tariffe e/o a singole voci componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore.

Art. 63 Norma fiscale

1. Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge.

Capo II

TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 64 Tariffe per gli scarichi delle acque reflue

1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata/trattata presso gli impianti del Gestore.

Art. 65 Parametri tariffari

1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti nella D.C.R. n. 469 del 24 maggio 1979 e s.m.i. della Regione Piemonte.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato in base agli artt. 17 e 39 del presente Regolamento.
3. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, deve, quando la normativa regionale in materia lo prevede, essere dotato di idoneo strumento di misura dell'acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento.
4. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento autonomo come sopra definito e senza l'obbligo di installazione dello strumento di misura dell'acqua prelevata, in base alla normativa regionale in materia, il Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al misuratore allo scarico in fognatura, previsto dall'art. 46 del presente regolamento, potrà fare installare a cura e peso dell'utente uno strumento di misura al prelievo.
5. Per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, i parametri tariffari sono quelli indicati nell'Allegato 9 al presente regolamento.
6. Gli utenti di cui al comma 6 che precede, corrisponderanno al Gestore la tariffa dovuta ed approvata da parte dell'Autorità d'Ambito, dal momento dell'approvazione del Piano di Gestione, qualora lo scarico sia già attivo, oppure dall'attivazione dello scarico in caso di nuova utenza.

Art. 66 Modalità e termini di pagamento della tariffa

1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto.
2. Agli Utenti civili domestici, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito.
3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico, saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture emesse sulla base della denuncia annuale presentata a termini del precedente art. 56 o rilevata da apposito misuratore e degli accertamenti eventualmente eseguiti dal Gestore.

Art. 67 Spese di rilascio del parere tecnico

1. Per ottenere il parere tecnico del Gestore propedeutico all'autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore un importo pari a € 150,00 oltre I.V.A.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di € 120,00 oltre I.V.A.

Art. 68 Deposito cauzionale

1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali e non rientra nella casistica prevista dall'art. 3 comma 6 della delibera AEEGSI n. 86/2013, è tenuto a depositare presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza.
2. L'importo del deposito cauzionale è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo oltre I.V.A, calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:

Volume annuo scaricato (m ³)	Percentuale del corrispettivo annuo
fino a 1.000	25
da 1.001 a 50.000	20
da 50.001 a 250.000	15
oltre 250.000	10

3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della delibera AEEGSI n. 86/2013, mediante versamento secondo le modalità previste dal Gestore o

tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall'Utente nel caso di utilizzo e sarà fruttifero di interessi.

4. Per i conferimenti di rifiuti, l'importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
5. Il deposito cauzionale viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Utente.
6. Anche la revisione del contratto di utenza è soggetta all'aggiornamento dell'importo del deposito cauzionale.

Titolo V

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Art. 69 Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione

1. L'accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato, tramite lettura del contatore, secondo quanto previsto dall'art. 5.2, capoverso "Obblighi di raccolta delle misure di utenza" della Carta del Servizio.
2. La fatturazione e l'emissione della fattura avvengono sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento considerato, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale, opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base dei consumi stimati, secondo quanto previsto dall'art. 5.2, capoversi "Addebito consumi", "Periodo di riferimento della bolletta" e "Periodicità di fatturazione", della Carta del Servizio.
3. Nelle fatture è sempre compreso, in quota parte, il costo di accesso al servizio.
4. Il Gestore mette a disposizione degli utenti la possibilità di comunicare l'autolettura del misuratore di utenza secondo quanto previsto dall'art. 5.2 capoverso "Procedura di autolettura dei misuratori di utenza" della Carta del Servizio.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia, il volume d'acqua scaricato nella pubblica fognatura è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Su tale volume saranno applicate le quote di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Ai sensi della normativa vigente in materia, per le utenze industriali, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione, è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Le quantità scaricate sono rilevate da apposito misuratore, o sulla base di quanto dichiarato annualmente dall'Utente, fatto salvo i casi particolari in cui gli stessi scarichi si possano trattare come scarichi assimilabili ai domestici.

Art. 70 Invio delle fatture

1. Le fatture, con i contenuti previsti dalla Carta del Servizio, saranno inviate per posta all'indirizzo dell'Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto, con congruo anticipo sulla data di scadenza del pagamento.
2. Insieme con l'invio della fattura il Gestore e/o l'Autorità d'Ambito potranno fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.

Art. 71 Casi particolari

1. Nel caso di accertato mal funzionamento del contatore, il consumo sarà calcolato secondo le modalità previste dall'art. 5.2 della Carta del Servizio ai capoversi "Calcolo del consumo medio annuo (Ca)" e "Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza".

2. Il Gestore provvede a fatturare agli Utenti di cui all'art. 39 del presente Regolamento sulla base dei consumi dichiarati. Il Gestore potrà in ogni caso disporre controlli sulle dichiarazioni degli Utenti; in caso di accertata dichiarazione infedele, fermo restando il diritto ad ogni altra azione, il Gestore provvederà ad emissione di una fattura per il pagamento dei consumi stabiliti in base ai criteri di cui all'art. 17 comma 4 del presente Regolamento e degli interessi previsti per ritardati pagamenti riportati nella Carta del Servizio.

Titolo VI

PAGAMENTI

Art. 72 Modalità di pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.2 capoverso "Pagamento della bolletta" della Carta del Servizio, il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza con le modalità indicate dal Gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi.
2. Il Gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento della fattura/bolletta secondo quanto previsto dall'art. 5.2 capoverso "Rateizzazione del pagamento della bolletta" della Carta del Servizio. Le spese fisse di istruttoria della pratica fino ad un massimo di € 15,00 oltre I.V.A. sono a carico dell'utente, così come definite nell'allegato 6 del presente Regolamento.
3. Qualora l'utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, può inoltrare richiesta al Gestore di rettifica di fatturazione secondo quanto previsto dall'art. 5.2 capoverso "Rettifica della bolletta" della Carta del Servizio.
4. Qualora l'Utente finale risulti moroso, si richiamano le procedure e i provvedimenti disciplinati dalla Regolazione ARERA REMSI, introdotta con Delibera 311/2018/R/idr e allegata (allegato 7) al presente Regolamento.

Art. 73 Verifica contatore

1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti all'art. 71 comma 1, del presente Regolamento.
2. L'Utente può sempre richiedere la verifica del contatore, previo pagamento delle spese sostenute dal Gestore per tale servizio solo nel caso in cui il misuratore risulti funzionante, come previsto nell'allegato 1 del presente Regolamento. La verifica è da effettuarsi nell'arco del tempo massimo previsto dalla Carta del Servizio e con le seguenti modalità:
 - verifica effettuata in loco,
 - verifica effettuata presso il laboratorio del Gestore o altro laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore,
 - verifica effettuata presso l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per territorio secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.M. Sviluppo Economico 30 ottobre 2013 n. 155.
3. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione del contatore e dalle spese di verifica, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultano errate a suo danno, con tolleranza del +/- 5%. Nel caso in cui risulti un errore in eccesso di misura superiore al 5%, l'Utente viene rimborsato del corrispettivo versato per la verifica e l'importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo quanto indicato al precedente

comma 1. Nel caso in cui si verifichi un errore in difetto di misura superiore al 5%, per il ricalcolo della nuova bolletta verrà conteggiato il valore massimo tra quanto ricavato secondo la procedura indicata al precedente comma 1 ed il consumo indicato dal contatore per il periodo in questione.

Titolo VII

PENALITA' E SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI

Art. 74 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali

1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali:
 - il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
 - le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - l'inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell'allacciamento.
2. È possibile causa di sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, ai sensi dell'art. 86 del presente Regolamento, la morosità dell'Utente protrattasi per oltre 3 mesi.
3. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo, che deve essere comunicato formalmente al gestore pena l'incasso della cauzione.
4. Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'Allegato 5 al presente Regolamento, o da diverse disposizioni contrattuali, la mancata osservanza da parte dell'Utente delle norme del presente regolamento e delle clausole dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza o la messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o all'esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
5. Qualora l'Utente non assolva all'obbligo del risarcimento danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all'infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e revocare l'autorizzazione rilasciata.

Art. 75 Scarichi vietati

1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificati all'art. 186 comma 1 del D.Lgs 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'allegato 5 del presente Regolamento o dal contratto d'utenza.
5. Per quanto concerne i reflui industriali, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico, applicata ove l'interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l'applicazione, da parte dell'Autorità competente, delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del D. Lgs. 152/06.

Art. 76 Conferimenti vietati

1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell'Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
3. Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.
4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell'autorizzazione oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione

1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno.

Art. 78 Disposizioni varie

1. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
2. Con la firma della domanda di fornitura l'Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.
3. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente verrà consegnata, anche per estratto, copia del presente Regolamento.
4. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno regolate dalle disposizioni quivi contenute.
5. I contenuti della Carta del Servizio concernenti il rapporto con l'Utenza si intendono parte integrante del presente Regolamento.
6. I dipendenti del Gestore e gli incaricati del medesimo, dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento che nell'espletamento delle loro funzioni dovrà essere sempre ben visibile per gli Utenti.
7. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.
8. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.
9. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
10. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
11. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.
12. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione dell'Autorità d'Ambito.
13. L'Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 196 del 2003 e s.m.i.
14. È consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione.

15. L'Autorità d'Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell'Autorità d'Ambito sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione scritta di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.
16. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia e potrà essere sottoposto ad eventuale revisione ad insindacabile giudizio dell'Autorità d'Ambito. In tale eventualità il nuovo testo del presente Regolamento sarà approvato dall'Autorità d'Ambito, sentito i Gestori interessati i quali si obbligano comunque a rispettare e far rispettare quanto verrà previsto nel testo revisionato del Regolamento stesso.

Art. 79 Documenti allegati

1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento:
 - Allegato 1: Schema degli importi dei contributi di allacciamento all'acquedotto
 - Allegato 2: Costi contrattuali
 - Allegato 3: Costi morosità
 - Allegato 4: Schema degli importi dei contributi di allacciamento alla rete fognaria
 - Allegato 5: Disciplina degli scarichi reflui industriali, accertamenti qualitativi, penalità e sanzioni per superamento dei limiti autorizzati
 - Allegato 6: Pagamenti
 - Allegato 7: Deliberazione ARERA 311/2019/R/idr del 16/07/2019 – REGOLAZIONE DELLA MOROSITA' NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 - Allegato 8: Allaccio tipo per fognatura
 - Allegato 9: Calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia

ALLEGATO 1 – SCHEMA DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

ACQUEDOTTO	FINO A 4 METRI DI SVILUPPO	OGNI METRO IN PIU' DI SVILUPPO
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE	€	€/ml
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO PRESA LUNGA SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN PORFIDO	1.144,00	80,50
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO PRESA LUNGA SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	1.205,00	89,70
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO PRESA LUNGA SU TERRA	773,00	50,60

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO	gratuita
ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI	115,00 €
SDOPPIAMENTO MISURATORE / CONTATORE SU ALLACCIO ESISTENTE	200,00 €
POZZETTO PER POSA CONTATORE ACQUEDOTTO SU SUOLO PUBBLICO con chiusino e coibentazione (contemporanea all'esecuzione dell'allaccio)	200,00 €
REALIZZAZIONE DI NUOVO POZZETTO PER POSA CONTATORE ACQUEDOTTO SU SUOLO PUBBLICO CON CHIUSINO E COIBENTAZIONE (presa già esistente)	600,00 €
COSTI PER VERIFICA PRESSIONE (se risultante nella norma)	50,00 €
INTERVENTO PER LA VERIFICA DEL MISURATORE AI SENSI DELL'ART. 28 DELIBERAZIONE ARERA 655/2015/R/idr e s.m.i. (costo addebitato solo nel caso in cui il misuratore risulti correttamente funzionante (esclusi costi verifica Uff. Metrico)	50,00 €
SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IMPUTABILE ALL'UTENTE (l'importo viene corrisposto dall'Utente solo nel caso in cui l'inconveniente non sia riconducibile alla rete pubblica)	50,00 €
Intervento di chiusura presa	
Intervento di apertura presa	
Intervento per controllo lettura misuratore / contatore	
Riattivazione con solo apertura presa	
Intervento con mancata installazione del misuratore / contatore per cause imputabili all'Utente	

ALLEGATO 2 – COSTI CONTRATTUALI

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	60,00 €
RIATTIVAZIONE O SUBENTRO DELLA FORNITURA (su misuratore chiuso con sigillo)	60,00 €
VOLTURA DELLA FORNITURA	30,00 €
VOLTURA MORTIS CAUSA	gratuita
DISDETTA FORNITURA	gratuita
BOLLO SU CONTRATTO	16,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE	Vedi articoli Deliberazione ARERA 86/2013/R/idr e s.m.i.

ALLEGATO 3 – COSTI MOROSITA’

LIMITAZIONE DELLA FORNITURA (ivi compreso costo del limitatore)	50,00 €
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA (chiusura del misuratore con sigillo)	50,00 €
DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (con rimozione del misuratore)	50,00 €
RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A LIMITAZIONE/SOSPENSIONE/DISATTIVAZIONE	100,00 €

ALLEGATO 4 – SCHEMA DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

RETE FOGNARIA	FINO A 4 METRI DI SVILUPPO E A 4 UNITA'	OGNI METRO IN PIU' DI SVILUPPO	OGNI UNITA' IN PIU'
TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO BASE – DESCRIZIONE	€	€/ml	€
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO (scavo < 1,5 m)	1.300,00	180,00	305,00
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI (scavo < 1,5 m)	1.250,00	130,00	250,00
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU ASFALTO (scavo < 1,5 m)	1.190,00	130,00	220,00
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O ACCIOTOLATO (scavo < 2,0 m)	1.720,00	200,00	305,00
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU ASFALTO E MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI (scavo < 2,0 m)	1.660,00	150,00	250,00
ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO SU ASFALTO (scavo < 2,0 m)	1.540,00	150,00	220,00

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA	120,00
ADDIZIONALE ISTRUZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONI ALLACCIAMENTI SU STRADE PROVINCIALI	115,00 €
DISMISSIONE ALLACCIO ESISTENTE	400,00 €

**ALLEGATO 5 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI,
ACCERTAMENTI QUALITATIVI, PENALITA' E SANZIONI PER SUPERAMENTO
DEI LIMITI AUTORIZZATI**

1. CONTROLLI DEL GESTORE SUGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
2. CAUSE DI DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PARERE TECNICO FAVOREVOLE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
3. PROCEDURE DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI INTERESSATI
4. MISURE E ATTIVITA' CONSEGUENTI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 129 A 135 DEL D.LGS. 152/2006
5. ALTRE MISURE

1. CONTROLLI DEL GESTORE SUGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Le verifiche sulla qualità degli scarichi industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate dal Gestore in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.

Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nel verbale.

Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del Gestore compilerà il relativo verbale, sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.

2. CAUSE DI DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL PARERE TECNICO FAVOREVOLE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

N.	TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO	TIPOLOGIA DI RICHIESTA
1	1° superamento di parametri derogabili autorizzati	Diffida all'utente con richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga
2	2° superamento consecutivo sugli stessi parametri derogabili di cui al punto 1	Ulteriore diffida all'utente come da punto 1 con tempi più restrittivi
3	3° superamento consecutivo sugli stessi parametri derogabili di cui al punto 1	Comunicazione agli Enti e all'utente di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico
4	1° superamento di parametri inderogabili autorizzati	Diffida all'utente e invio per conoscenza agli Enti con richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità
5	2° superamento consecutivo sugli stessi parametri inderogabili di cui al punto 4	Comunicazione agli Enti e all'utente di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico
6	Mancato adempimento alle prescrizioni del Gestore del parere tecnico favorevole all'autorizzazione	Diffida all'utente con richiesta di ottemperare alle prescrizioni
7	Reiterato mancato adempimento alle prescrizioni del Gestore del parere tecnico favorevole all'autorizzazione oltre i termini prescritti	Comunicazione agli Enti e all'utente di sospensione o revoca del parere tecnico favorevole del Gestore all'autorizzazione allo scarico

3. PROCEDURE DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI INTERESSATI

Le comunicazioni agli Enti di cui alla tabella del paragrafo 2, sono inviate dal Gestore al SUAP, alla Provincia, all'ARPA e all'ATO.

4. MISURE E ATTIVITA' CONSEQUENTI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 129 A 135 DEL D.LGS. 152/2006

È fatta salva la competenza del Gestore prevista da ARERA, con Deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/IDR ("approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici - TCSI -, recante i criteri di articolazione tariffaria applicati agli utenti"), ovvero, l'applicazione di una maggiorazione tariffaria quale penalizzazione conseguente al superamento, da parte di utenti industriali, dei limiti di concentrazione degli inquinanti rispetto ai valori autorizzati.

I provvedimenti ex artt. da 129 a 135 del D.Lgs. 152/2006, eventualmente conseguenti a seguito di comunicazione da parte del Gestore agli Enti interessati di sospensione o revoca del parere tecnico all'autorizzazione, rientrano nella potestà della Provincia in caso di AIA e del SUAP, previa acquisizione di apposita determina provinciale, in caso di autorizzazione AUA, dandone comunicazione agli interessati.

In funzione della gravità degli eventi contestati, il Gestore può procedere all'intercettazione dello scarico con sistema amovibile, previa comunicazione scritta all'utente e agli Enti interessati.

5. ALTRE MISURE

Ai sensi dell'art. 56 comma 3 del presente regolamento, la mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a 500,00 €

ALLEGATO 6 – PAGAMENTI

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	TASSO BCE +3,5%
ISTRUTTORIA PRATICA RATEIZZAZIONE	15,00 €
INTERESSI DI DILAZIONE SU RATE	TASSO BCE

ALLEGATO 7

DELIBERAZIONE ARERA 311/2019/R/idr del 16/07/2019

**REGOLAZIONE DELLA MOROSITA' NEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (REMSI)**

REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(REMSI)

(Versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, con la deliberazione 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR e con la deliberazione 16 giugno 2020, 221/2020/R/IDR)

Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Utenti finali non disalimentabili	5
Articolo 3 Sollecito bonario di pagamento	6
Articolo 4 Procedura per la costituzione in mora	7
Articolo 5 Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora	10
Articolo 6 Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento	11
Articolo 7 Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile.....	11
Articolo 8 Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile.....	15
Articolo 9 Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità	16
Articolo 10 Indennizzi	16
Articolo 11 Obblighi di comunicazione e registrazione per i gestori del SII	17

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente la regolazione delle procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ovvero in ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico introdotto dall'Autorità - in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con deliberazione 897/2017/R/IDR;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08;
- **disattivazione della fornitura** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";

- **Ente di governo dell'ambito** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato)** come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICSII, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;
- **indennizzo automatico** è l'importo che, ai sensi del presente provvedimento, viene automaticamente riconosciuto all'utente finale nei casi di cui al successivo articolo 10;
- **limitazione della fornitura** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **misuratore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte del gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata;
- **morosità dell'utente finale (o morosità)** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **reclamo per la fatturazione di importi anomali** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII;

- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **RQSII** è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
- **sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;
- **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **TIBSI** è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR c.s.m.i.;
- **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utente finale disalimentabile** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **utente finale non disalimentabile** è l'utente finale di cui al successivo Articolo 2, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Utenti finali non disalimentabili

2.1 Gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI;

- b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’Articolo 8, comma 2, del TICSÌ.
- 2.2 Il gestore predispone e tiene aggiornato, in coerenza con il registro di cui all’articolo 14 del TIBSI, un elenco degli utenti finali non disalimentabili di cui al precedente comma 2.1 contenente almeno, per ciascuna utenza:
- a) il codice fiscale o la partita iva;
 - b) il codice utente e/o di fornitura;
 - c) l’indirizzo di fornitura non disalimentabile.

Articolo 3

Sollecito bonario di pagamento

- 3.1 In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all’utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell’articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo totale da saldare;
 - b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Articolo 4, evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
 - ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto anche del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente di cui al successivo comma 4.6, e, in particolare, comunicando gli effetti - in caso di perdurante inadempimento - della procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura di cui al successivo Articolo 7 e Articolo 8;
 - c) le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;

- d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
- e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento ai sensi dell'articolo 42 del RQSII.

3.2 Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al precedente comma 3.1.

Articolo 4

Procedura per la costituzione in mora

- 4.1 In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 3.
- 4.2 Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.
- 4.2bis Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il gestore è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al successivo comma 4.5 il seguente avviso testuale:

“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”.

- 4.3 La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
- 4.4 Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti dall'articolo 50 del RQSII, la disposizione di cui al precedente comma 4.3 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
- b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

4.5 La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora, dando separata evidenza agli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
- b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3;
 - ii. *[soppresso]*
 - iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto del periodo minimo di preavviso fissato dalla normativa vigente di cui al successivo comma 4.6;
- d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 5;
- f) le modalità, di cui al successivo Articolo 6, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

- g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
 - i. i termini per concordare con il gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
 - h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
 - i) i casi, di cui al successivo Articolo 10, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
 - j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
 - i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.4;
 - ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito al precedente comma 2.1.
- 4.6 Il termine ultimo di cui al precedente comma 4.5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare, salvo quanto disposto dal successivo Articolo 5, i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.
- 4.7 *[Soppresso]*
- 4.8 Il gestore può richiedere agli utenti di cui al comma 2.1, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 4.5;
 - b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
- 4.9 Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti di cui al comma 2.1, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 4.8, unicamente il pagamento:
- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai successivi commi 7.3, lettera b), e 7.4;
 - b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Articolo 5

Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

- 5.1 Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
- 5.2 L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente comma 4.5, lettera c).
- 5.3 Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
- 5.4 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
- a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'Articolo 42, comma 42.4, lettera b) del RQSII;

- b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 6, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi Articolo 7 e Articolo 8, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

Articolo 6

Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

- 6.1 L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
- 6.2 La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 6.1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Articolo 7

Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

- 7.1 La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 4;
 - b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;

- c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5.

7.2 In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 7.1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente comma 2.1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:

- a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
- b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

7.3 Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 7.2:

- a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 per un periodo di 18 mesi:
 - i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
 - ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione;
- b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:

- i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;
- ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione.

7.4 Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 7.1 e 7.2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 7.3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al precedente comma 2.1) che:

- a) risultino servite da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l'istanza presentata dall'Ente di governo dell'ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall'Autorità nel metodo tariffario *pro tempore* vigente;
- b) non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 nell'arco di 18 mesi.

7.5 In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle di cui al precedente comma 2.1, il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:

- a) dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
- b) le medesime utenze non abbiano provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.

7.6 In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 7.1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

- a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi: i) siano effettuati - entro la scadenza dei

termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione; ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;

- b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora - entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

- 7.7 Nel caso di utenze condominiali, l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, promuove - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
- 7.8 Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
- 7.9 La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
- a) qualora decorso il termine di cui al precedente comma 4.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione entro i termini di cui al precedente comma 5.2;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
 - c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
- 7.10 La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente comma 4.6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
- 7.11 Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Articolo 8

Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

- 8.1 In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al precedente comma 2.1, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
- a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 4;
 - b) il gestore vanta un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;
 - c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5.
- 8.2 In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile di cui al precedente comma 2.1.
- 8.3 La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente comma 4.6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
- 8.4 La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
- a) qualora decorso il termine di cui al precedente comma 4.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Articolo 9

Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità

- 9.1 Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII, con le modalità di cui al precedente comma 6.1.

Articolo 10

Indennizzi

- 10.1 Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):
- a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
 - b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7.5;
 - c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 6.
- 10.2 Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
 - b) l'utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 5;
 - c) *[soppresso]*
 - d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente Articolo 3.

- 10.3 Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente Articolo.
- 10.4 L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.2 deve essere corrisposto all'utente finale nei tempi e con le modalità di cui al Titolo X del RQSII. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
 - b) che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*.

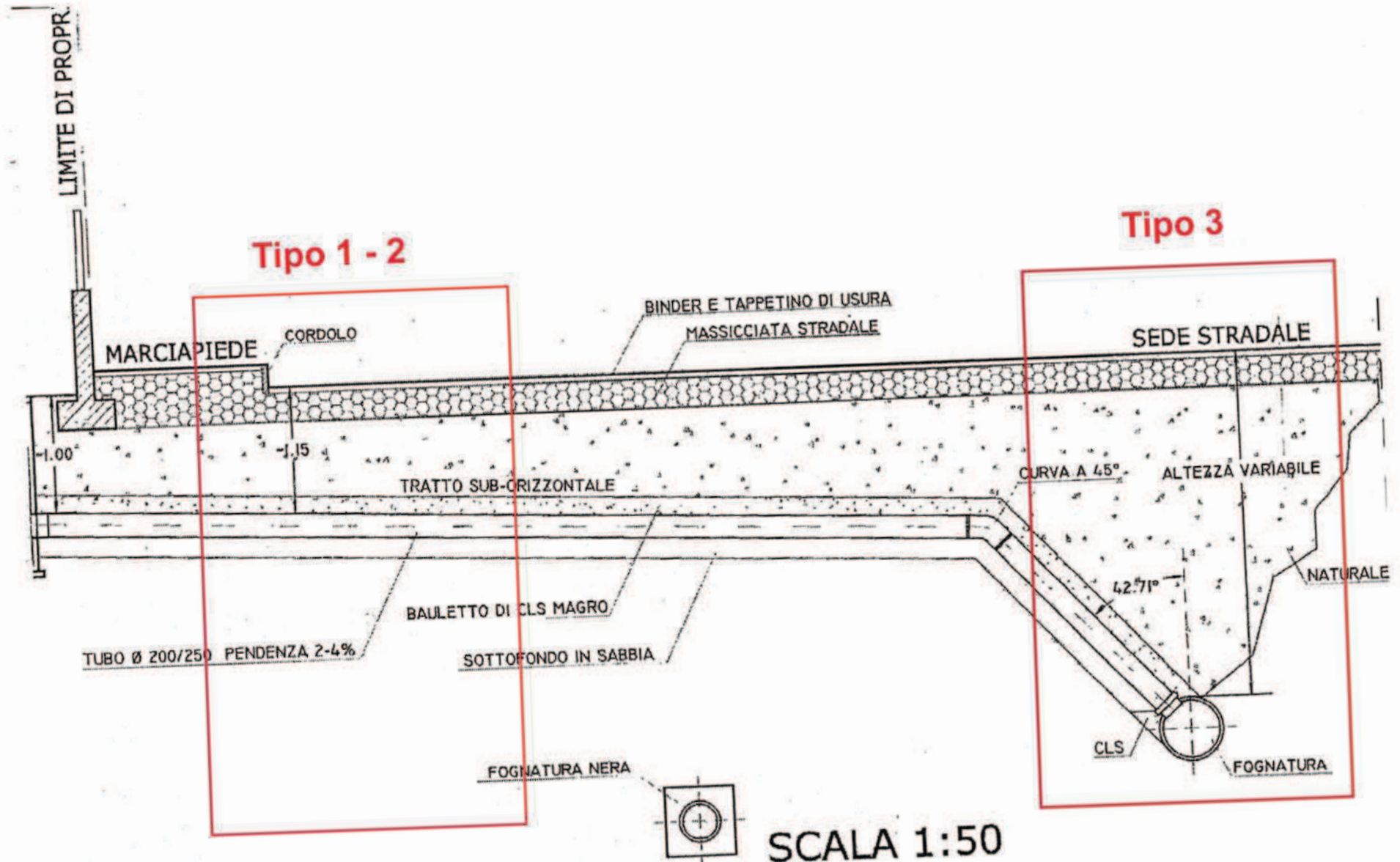
Articolo 11

Obblighi di comunicazione e registrazione per i gestori del SII

- 11.1 Il gestore del SII è tenuto:
- a) a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina di cui al presente provvedimento, aggiornando coerentemente - d'intesa con il pertinente Ente di governo dell'ambito - la Carta dei servizi, ovvero il Regolamento d'Utenza;
 - b) a registrare e comunicare le informazioni relative all'erogazione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 10.1 e 10.2 secondo le modalità di cui agli articoli 75 e 77 del RQSII.

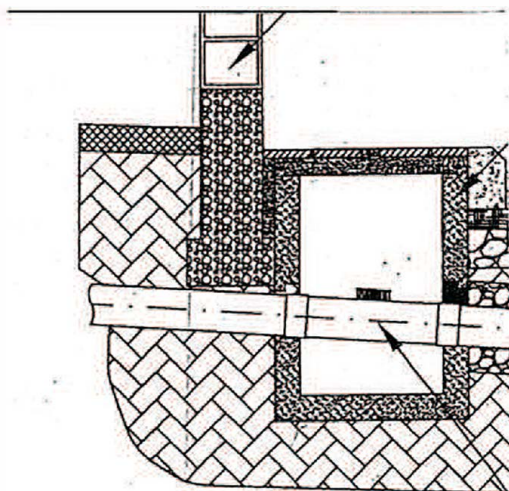
ALLEGATO 8 - ALLACCIO TIPO PER FOGNATURA

ALLACCIO TIPO PER FOGNATURA



POZZETTO

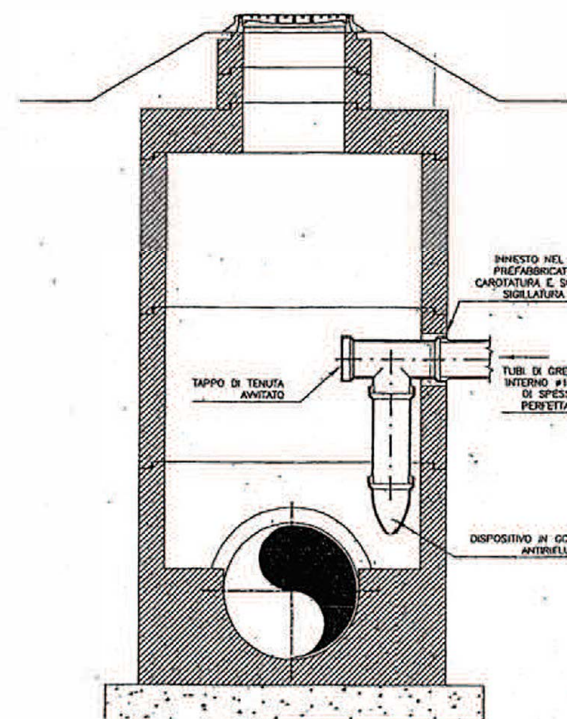
TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3



**ALLEGATO 9 - CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**



CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

I Gestori per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i. utilizzano la seguente formula:

$$T = Q_F + (C_{FD} \times k \times A \times c_p) \times [(E_m \times S \times 0,005) + V_L]$$

Termine fisso
Tariffa
Termine volumetrico

T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Calcolo del termine fisso

Q_F = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [40,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata

Calcolo della tariffa

C_{FC} = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m³

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato in Tabella 1. La catalogazione delle attività è ripresa dall'Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall'art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento **$A = 2$**

Vasca di prima pioggia senza pretrattamento **$A = 1,5$**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore **$A = 1,3$**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi **$A = 1,1$**

Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico **$A = 0,80$**

c_p = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).

A partire dal numero medio di giorni di pioggia all'anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteorologica regionale, si determina il valore di c_p corrispondente individuato in Tabella 2.

Calcolo del termine volumetrico

E_m = numero medio di eventi meteorici in un anno.

Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall'art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteoidrologica regionale.

La Tabella 2 riporta il valore di E_m per ciascun Comune dell'A.T.O. 2

S = superficie scolante, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m^2 , salvo che nei casi in cui si applica $A=2$, nei quali per superficie scolante s'intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi.

V_L = volume di acqua di lavaggio, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m^3 . Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l'Utente, collegato all'acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d'acquedotto.

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

In sintesi:

ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:

1. Comune di ubicazione
2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
5. Tipo di trattamento effettuato

TABELLA 1

k	
1,0	Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
1,1	Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. Impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;

1,15	<i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i> 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
1,20	<i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i> 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 3. Industria dei prodotti minerali. 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³. 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. <i>Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R</i> Centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale
1,45	<i>Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);</i> 1. Attività energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. 4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici;

- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Attività indicate all'art. 7 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

Centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

Depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

1,50

Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

TABELLA 2

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Ailoche	27	116	0,88	1487
Alagna Valsesia	26	155	0,78	1085
Albano Vercellese	28	109	0,92	894
Alice Castello	27	103	0,94	874
Andorno Micca	27	119	0,88	1579
Arborio	28	109	0,92	990
Asigliano Vercellese	26	99	0,96	719
Azeglio	27	103	0,94	948
Balmuccia	27	125	0,86	1803
Balocco	27	106	0,92	889
Balzola	26	96	0,96	691
Bassignana	27	92	0,98	607
Benna	26	105	0,94	998
Bianzè	27	103	0,94	843
Biella	27	125	0,86	1819
Bioglio	27	117	0,88	1537
Boccioleto	27	124	0,86	1692
Borgo d'Ale	27	103	0,94	858
Borgo San Martino	26	91	0,98	605
Borgo Vercelli	27	105	0,94	812
Borgosesia	28	120	0,88	1543
Borriana	27	106	0,92	1090
Bozzole	27	92	0,98	606
Breia	29	125	0,86	1674

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Brusnengo	27	109	0,92	1108
Buronzo	27	106	0,92	927
Callabiana	27	116	0,88	1441
Camandona	27	116	0,88	1441
Camburzano	27	114	0,90	1392
Campertogno	26	122	0,86	1792
Campiglia Cervo	27	171	0,78	1540
Candelo	27	108	0,92	1112
Caprile	27	119	0,88	1584
Carcoforo	27	122	0,86	1471
Caresana	26	96	0,96	680
Caresanablot	27	105	0,94	812
Carisio	27	104	0,94	879
Casale Monferrato	26	90	1,00	603
Casanova Elvo	27	105	0,94	863
Casapinta	26	111	0,90	1323
Castelletto Cervo	26	104	0,94	962
Cavaglià	27	102	0,94	916
Cellio	29	124	0,86	1628
Cerreto Castello	26	107	0,92	1075
Cerrione	26	102	0,94	925
Cervatto	28	125	0,86	1642
Cigliano	27	103	0,94	858
Civiasco	29	127	0,84	1814

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Coggiola	26	120	0,88	1709
Collobiano	27	105	0,94	856
Cossato	26	107	0,92	1075
Costanzana	26	98	0,96	708
Cravagliana	28	125	0,86	1642
Crescentino	26	104	0,94	794
Crevacuore	28	116	0,88	1407
Crosa	26	111	0,90	1323
Crova	27	103	0,94	814
Curino	27	113	0,90	1351
Desana	26	99	0,96	719
Donato	27	110	0,92	1256
Dorzano	27	102	0,94	916
Fobello	27	122	0,86	1471
Fontanetto Po	26	100	0,96	740
Formigliana	27	105	0,94	882
Frassineto Po	26	91	0,98	607
Gaglianico	27	106	0,92	1063
Gattinara	27	112	0,90	1128
Ghislarengo	28	109	0,92	990
Giarole	27	91	0,98	603
Giffenga	27	105	0,94	933
Graglia	27	114	0,90	1397
Greggio	28	109	0,92	894
Guardabosone	28	116	0,88	1407
Lamporo	26	104	0,94	788
Lenta	27	109	0,92	1009
Lessona	26	109	0,92	1198

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Lignana	27	103	0,94	777
Livorno Ferraris	26	104	0,94	824
Lozzolo	27	112	0,90	1128
Magnano	27	102	0,94	965
Massazza	26	103	0,94	885
Masserano	26	105	0,94	1001
Mezzana Mortigliengo	26	111	0,90	1323
Miagliano	27	119	0,88	1579
Mollia	26	130	0,84	1535
Moncrivello	27	103	0,94	879
Mongrando	27	110	0,92	1250
Morano sul Po	26	94	0,98	651
Mosso	27	116	0,88	1544
Motta de' Conti	26	96	0,96	674
Mottalciata	26	103	0,94	885
Muzzano	27	117	0,88	1541
Netro	27	110	0,92	1256
Occhieppo Inferiore	27	113	0,90	1374
Occhieppo Superiore	27	117	0,88	1534
Olcenengo	27	103	0,94	810
Oldenico	28	106	0,92	832
Palazzolo Vercellese	26	98	0,96	698
Pecetto di Valenza	27	92	0,98	607
Pertengo	26	96	0,96	687
Pettinengo	27	116	0,88	1400

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Pezzana	27	98	0,96	715
Piatto	27	116	0,88	1227
Piedicavallo	27	200	0,78	1641
Pila	26	120	0,88	1719
Piode	26	120	0,88	1688
Piverone	27	102	0,94	965
Pollone	27	119	0,88	1605
Ponderano	27	108	0,92	1152
Portula	26	117	0,88	1646
Postua	28	119	0,88	1569
Pralungo	27	119	0,88	1579
Prarolo	27	98	0,96	715
Pray	27	116	0,88	1487
Quaregna	27	109	0,92	1170
Quarona	29	123	0,86	1651
Quinto Vercellese	27	105	0,94	812
Quittengo	27	145	0,78	1535
Rassa	28	120	0,88	1627
Rima San Giuseppe	26	133	0,82	1449
Rimasco	28	123	0,86	1557
Rimella	28	125	0,86	1642
Riva Valdobbia	26	133	0,82	1501
Rive	26	96	0,96	691
Roasio	27	110	0,92	1118
Ronco Biellese	27	113	0,90	1339

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Ronsecco	27	103	0,94	779
Roppolo	27	102	0,94	926
Rosazza	27	175	0,78	1700
Rossa	28	124	0,86	1672
Rovasenda	27	107	0,92	947
Sabbia	28	125	0,86	1642
Sagliano Micca	27	119	0,88	1579
Sala Biellese	27	110	0,92	1250
Salasco	27	103	0,94	814
Sali Vercellese	27	103	0,94	814
Saluggia	26	104	0,94	794
Salussola	27	103	0,94	894
San Germano Vercellese	27	103	0,94	819
San Giacomo Vercellese	28	108	0,92	930
San Paolo Cervo	27	146	0,78	1600
Sandigliano	27	106	0,92	1063
Santhià	27	103	0,94	868
Scopa	27	123	0,86	1772
Scopello	27	120	0,88	1719
Selve Marcone	27	116	0,88	1411
Serravalle S.	28	117	0,88	1357
Soprana	26	111	0,90	1323
Sordevolo	27	119	0,88	1600
Sostegno	27	114	0,90	1268
Strona	26	111	0,90	1323

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Stroppiana	26	96	0,96	687
Tavigliano	27	136	0,80	1414
Ternengo	27	111	0,90	1226
Ticineto	26	91	0,98	605
Tollegno	27	119	0,88	1579
Torrazzo	27	110	0,92	1250
Tricerro	26	99	0,96	723
Trino	26	99	0,96	723
Trivero	26	117	0,88	1646
Tronzano Vercellese	27	103	0,94	843
Valdengo	26	107	0,92	1075
Valduggia	28	119	0,88	1428
Valenza	27	92	0,98	607
Vallanzengo	27	117	0,88	1537
Valle Mosso	27	116	0,88	1400
Valle San Nicolao	27	119	0,88	1600
Valmacca	26	92	0,98	605

COMUNI	Media annua eventi (E _m)	Media annua giorni di pioggia	c _p	mm
Varallo	29	127	0,84	1814
Veglio	27	116	0,88	1492
Vercelli	27	103	0,94	771
Verrone	26	103	0,94	885
Vigliano Biellese	27	110	0,92	1188
Villa del Bosco	27	110	0,92	1200
Villanova Biellese	26	103	0,94	885
Villanova Monferrato	26	93	0,98	645
Villarboit	28	109	0,92	894
Villata	28	106	0,92	832
Vinzaglio	27	103	0,94	771
Viverone	27	102	0,94	965
Vocca	28	126	0,84	1807
Zimone	27	102	0,94	965
Zubiena	27	102	0,94	965
Zumaglia	27	113	0,90	1339

